



PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
RECANTE NORME E CRITERI
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
ALLE ATTIVITA' TECNICHE
ART. 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36**

Approvato con Provvedimento Presidenziale n. 60 del 26.03.2024

CAPO I	3
Disposizioni generali	3
Art. 1) Oggetto, obiettivi e finalità.....	3
Art. 2) Ambito di applicazione	3
Art. 3) Soggetti destinatari.....	4
Art. 4) Conferimento degli incarichi – costituzione gruppo di lavoro	4
Art. 5) Quota utilizzata dall’amministrazione.....	5
Art. 6) Affidamento di prestazioni a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni nonché ad altre Centrali di committenza.....	6
CAPO II.....	6
Incentivo per lavori	6
Art. 7) LAVORI - Pesatura della misura incentivante	6
Tabella 1 A	6
Art. 8) LAVORI - Ripartizione degli incentivi tra le attività.....	7
Tabella 1 B.....	7
CAPO III.....	7
Incentivo per servizi e forniture	7
Art. 9) SERVIZI E FORNITURE - Pesatura della misura incentivante	7
Art. 10) SERVIZI E FORNITURE - Ripartizione degli incentivi tra le attività.....	8
CAPO IV	8
Art. 11) Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino	8
CAPO V.....	9
Norme comuni – Assegnazioni e liquidazioni	9
Art. 12) Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari.....	9
Art. 13) Termini per rendere le prestazioni e liquidazione dei relativi incentivi - Accertamento delle prestazioni rese e penalità per omesso o ritardato adempimento delle prestazioni	11
Art. 14) Entrata in vigore - Norme e Disposizioni finali	12

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1) Oggetto, obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice ") e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche relative all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte del personale sia a tempo determinato che indeterminato della Provincia di Avellino (di seguito «Amministrazione»). Esso disciplina le norme per la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato al riconoscimento del ruolo svolto dal personale interno dell'Amministrazione ed al valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti nonché alla formazione di una cultura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati nei tempi assegnati.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
 - i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL») nonché i contratti decentrati integrativi (ove vigenti)

Art. 2) Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 3 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui al precedente comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto.
3. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - ❖ programmazione della spesa per investimenti;
 - ❖ responsabile unico del progetto;
 - ❖ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, ivi compresa la fase relativa alla contrattualizzazione);
 - ❖ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - ❖ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - ❖ redazione del progetto esecutivo;
 - ❖ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ❖ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ❖ predisposizione dei documenti di gara;
 - ❖ direzione dei lavori;
 - ❖ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - ❖ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ❖ direzione dell'esecuzione;
 - ❖ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - ❖ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ❖ collaudo tecnico-amministrativo;
 - ❖ regolare esecuzione;
 - ❖ verifica di conformità;
 - ❖ collaudo statico (ove necessario).
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2 %, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del

contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.

5. L'importo di cui al comma 4, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%, in relazione ad incarichi conferiti a far data dall'intervenuta efficacia del Codice ovvero a far data dal 1luglio 2023;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

6. Nei casi di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori ed alle componenti servizi e forniture, per il corrispondente importo degli stessi.
7. Sono comprese nell'incentivo le attività manutentive straordinarie e ordinarie di particolare complessità.
8. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice dei contratti pubblici.
9. Non sono incentivabili:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00;
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 36/2023 (*"Appalti esclusi nei settori ordinari"*), allorché gli stessi siano a valere su fondi di bilancio dell'Amministrazione;
 - b) i lavori in amministrazione diretta.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque forma di sovraincentivazione.

Art. 3) Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti dell'Amministrazione, sia amministrativi che tecnici, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2 individuati con apposito atto di incarico di cui al successivo art. 4.
2. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale. Le quote di incentivo teoricamente spettanti agli stessi, in relazione alle attività tecniche svolte, costituiscono economia ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, D.L. n. 13/2023, conv. in L. 41/2023, secondo cui *"per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75"*.

Art. 4) Conferimento degli incarichi – costituzione gruppo di lavoro

1. Il Dirigente contestualmente all'avvio della prima fase incentivabile ai sensi dell'art. 2, comma 3 del regolamento individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, nonché del gruppo di lavoro. Può far parte del gruppo di lavoro anche il personale amministrativo che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del RUP, del direttore dei lavori (direttore dell'esecuzione nel caso di servizi e forniture) fornendo, ad esempio, il proprio contributo alle attività di rilievi, saggi, misurazioni e contabilizzazione dei lavori nonché alla riproduzione cartacea o digitale della documentazione tecnica e/o amministrativa, previa attestazione del RUP corredata di analitica elencazione delle attività svolte e del rispetto dei tempi preventivamente indicati nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro. La mancata adozione del provvedimento formale di individuazione del gruppo di lavoro, nel rispetto della tempistica innanzi richiamata, preclude la liquidazione delle attività incentivabili.

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Dirigente, assicurando il rispetto del principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi nonché tenendo in debita considerazione l'organizzazione degli uffici, individua con proprio provvedimento, sentito il RUP, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo ed i compiti di ciascuno, ivi compresi i collaboratori. In ogni caso, il gruppo di lavoro è costituito tendendo al coinvolgimento di tutto il personale disponibile nell'ente, anche facendo ricorso a procedure di interpello annuali e/o in funzione della tipologia e della specificità di ogni appalto, con parere favorevole del dirigente a cui è ascritto il dipendente da inserire nel gruppo di lavoro, nel rispetto delle competenze specifiche richieste e tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera/intervento/ lavoro da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
3. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Dirigente che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.
4. Nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati il ruolo ed i compiti assegnati a ciascun dipendente incaricato, la percentuale di incentivo teoricamente spettante nonché i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati. Qualora non vi sia la necessità di costituire un gruppo di lavoro, l'atto di conferimento può riguardare anche un solo dipendente incaricato.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare, altresì, il nominativo del/dei dipendenti incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico della redazione del certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità in caso di appalto di servizi o forniture) e del collaudo statico qualora necessario nonché, su indicazione del RUP, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori (direzione dell'esecuzione del contratto nel caso di appalto di servizi o forniture), e di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento di dette attività, indicando compiti e tempi assegnati a ciascuno di essi.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, in modo tempestivo, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo atto è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.
7. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa alle varie fasi di avanzamento dei servizi tecnici di cui ai commi precedenti, potrà svolgere l'incarico durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientreranno nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti. Qualora si rendesse necessario, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, potrà svolgere il proprio lavoro in orario straordinario; in tal caso, le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 5) Quota utilizzata dall'amministrazione

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 5, lett. b, del presente Regolamento sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, in parte per garantire:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. La quota di cui all'art. 2, comma 5, lett. b, del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 12, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente di cui all'art. 12 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

Art. 6) Affidamento di prestazioni a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni nonché ad altre Centrali di committenza

1. È ammesso il ricorso all'affidamento delle prestazioni professionali contemplate dal presente regolamento a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, i rapporti tra i diversi dipendenti coinvolti nell'espletamento degli incarichi tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui al D. Lgs. 36/2023, saranno regolati da apposita convenzione che tenga conto delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle desumibili dai regolamenti delle altre amministrazioni.
2. Ai dipendenti dell'Amministrazione impegnati nelle attività richieste dagli Enti terzi e definite in apposite convenzioni, è corrisposto un compenso determinato sulla base delle aliquote percentuali fissate nel presente regolamento.
3. Quando l'Amministrazione si rivolge per i propri approvvigionamenti a centrali di committenza esterne ai dipendenti di quest'ultime che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 25 % di quanto previsto per ciascuna procedura dal presente Regolamento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività previste all'art. 2, comma 3 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'Amministrazione che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 7) LAVORI - Pesatura della misura incentivante

1. La percentuale massima degli incentivi indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata con applicazione a scaglioni:

IMPORTO	PERCENTUALE
LAVORI	
Da € 40.000,00 a € 149.999,00	100%
Da € 150.000,00 a € 999.999,99	95%
Da € 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea	90%
Importi superiori alla soglia di rilevanza europea e fino a € 20.000.000,00	85%
Importi superiori a € 20.000.000,00	80%

Tabella 1 A

2. Il 20% dell'aliquota dell'incentivo indicata dall'art. 45 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Un'aliquota del suddetto 20% è utilizzata per:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8) LAVORI - Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE
LAVORI	
A. Programmazione della spesa per investimenti	4%
B. Responsabile Unico del Progetto – Verifica del progetto ai fini della sua validazione	17%
C. Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
D. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
E. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
F. Redazione del progetto esecutivo	3%
G. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
H. Predisposizione dei documenti di gara, ivi compresa la fase relativa alla contrattualizzazione	12%
I. Direzione dei lavori	18%
J. Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
K. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
L. Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione ovvero Collaudo statico quando necessario	4%
M. Collaboratori dei soggetti di cui sopra	5%
N. Quota ripartita dal Dirigente tra le figure di cui sopra, all'atto della costituzione del gruppo di lavoro, per tener conto motivatamente delle peculiarità del singolo lavoro	5%
TOTALE	100%

Tabella 1 B

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 9) SERVIZI E FORNITURE - Pesatura della misura incentivante

1. La percentuale massima degli incentivi indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata con applicazione a scaglioni:
- 2.

IMPORTO	PERCENTUALE
SERVIZI (ivi compreso i servizi di ingegneria e architettura)	
Da € 40.000,00 a € 139.999,00	100 %
Da € 140.000,00 e per valori entro la soglia di rilevanza europea settori ordinari	90%
Importi superiori alla soglia di rilevanza europea	80%

IMPORTO	PERCENTUALE
FORNITURE	
Importi superiori a € 500.000,00	80%

Tabella 2 A

- Nel caso di appalti di servizi sociali e assimilati, elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, per soglia di rilevanza europea è da intendersi quella applicabile per detti contratti.
- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e che ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e dalle altre fonti e principi di diritto.

Art. 10) SERVIZI E FORNITURE - Ripartizione degli incentivi tra le attività

- La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE
SERVIZI E FORNITURE	
A. Programmazione della spesa per investimenti	2%
B. Responsabile Unico del Progetto	22%
C. Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
D. Redazione del progetto	14%
E. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
F. Predisposizione dei documenti di gara ivi compresa la fase relativa alla contrattualizzazione	15%
G. Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
H. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
I. Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
J. Collaboratori dei soggetti di cui sopra	5%
TOTALE	100%

Tabella 2 B

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Art. 11) Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino

- Per le attività svolte dalla Provincia per conto degli Enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante istituita con Deliberazioni di C.P. n. 15/2019 e n. 56/2020 si fa riferimento alla Convenzione e il Regolamento della SUA, disciplinanti i rapporti tra la medesima e gli Enti aderenti, che prevedono la corresponsione a favore della Provincia per ogni attività delegata alla SUA di una quota cosiddetta variabile, che può essere coperta da ciascun Ente aderente come quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, secondo la graduazione ivi riportata in funzione delle attività realmente espletate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione, fase di affidamento della procedura di gara, validazione, acquisizione per enti terzi, etc.) nonché dell'importo dell'intero intervento.
- La percentuale massima degli incentivi da ripartire tra i dipendenti della Provincia di Avellino, incaricati in conformità alle previsioni del presente Regolamento, è definita in relazione ad ogni singola procedura, attività di committenza ausiliaria e/o altra attività espletata dalla SUA in ragione del vigente Regolamento attuativo della SUA della Provincia di Avellino nonché della Convenzione intercorrente con gli Enti aderenti.

3. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente:

ATTIVITÀ ESPLETATA DALLA SUA	PERCENTUALE
STAZIONE UNICA APPALTANTE	
A. Attività di coordinamento e controllo generale e programmazione degli interventi	15%
B. Attività trasversali necessarie a qualsiasi tipo di attività espletata dalla SUA a supporto anche degli Enti aderenti	5%
C. Responsabile della specifica attività di competenza della SUA	30%
D. Supporto al Responsabile della specifica attività di competenza della SUA	25%
D. Collaborazione all'attività del Responsabile della specifica attività di competenza della SUA per tutte le prestazioni necessarie nonché per quelle endoprocedimentali, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento delle seguenti attività: 1. verifica documentazione inoltrata dall'Ente aderente e predisposizione dei format per l'avvio dell'attività; 2. predisposizione degli atti di competenza della SUA; 3. supporto al Responsabile della specifica attività di competenza della SUA in relazione all'uso della piattaforma di negoziazione nonché di qualsiasi altra piattaforma che si dovesse rendere necessaria per l'espletamento dell'attività; 4. tenuta dei rapporti amministrativi e finanziari con l'ente aderente delegante.	25%
TOTALE	100%

4. La medesima ripartizione trova validità anche nel caso in cui la SUA svolga procedure di affidamento di contratti a favore di altro settore/servizio della Provincia, fermo restando che:
-la misura massima dell'incentivo è prevista dalle precedenti Tabelle 1B e 2B per l'attività di "Predisposizione dei documenti di gara";
-la figura del RUP potrà essere unica, non essendo all'uopo necessario individuare un Responsabile della fase di affidamento incardinato presso la SUA;
- sarà nominato il Responsabile della specifica attività di competenza della SUA tra personale incardinato presso la stessa.
Resta inteso che qualora non siano individuate figure di supporto alle funzioni del Responsabile della specifica attività di competenza della SUA le relative aliquote previste nella precedente tabella di riparto cumulano con quelle spettanti al titolare della specifica attività che ne assorbe le funzioni; in detta fattispecie trova applicazione quanto previsto al comma 8 del successivo art. 12.
5. Quando la SUA espleta attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti provvede a nominare il relativo RUP competente e il gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento e trovano applicazione le precedenti Tabelle 1B e 2B.

CAPO V

Norme comuni – Assegnazioni e liquidazioni

Art. 12) Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

- La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base delle tabelle riportate in precedenza tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Dirigente, tenendo conto:
 - ✓ della relazione del RUP ovvero del Responsabile dell'attività per la SUA;
 - ✓ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario, del quale occorrerà dare analiticamente atto, restando esclusa qualunque forma di generalizzata attestazione;
 - ✓ della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - ✓ della competenza e professionalità dimostrate;

- ✓ della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato;
 - ✓ del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Il trattamento economico complessivo è costituito oltre che dal trattamento fondamentale anche dal trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile dello stesso anno in cui la prestazione è resa con l'esclusione della quota derivante da incentivi. Ai fini del rispetto della verifica del limite del trattamento economico non rileva la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (c.d. criterio di competenza). L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 2, comma 5, lett. b. L'esito negativo del predetto controllo comporta la non erogazione, per l'anno in corso, della sola quota oltre il limite spettante restando ferma l'erogazione degli incentivi fino alla quota massima riconoscibile.
 3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, delle attività e/o delle seguenti fasi, come specificato all'art. 13, comma 1:
 - I. programmazione della spesa;
 - II. verifica preventiva dei progetti;
 - III. predisposizione e controllo delle procedure ad evidenza pubblica;
 - IV. direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (ove prevista);
 - V. collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica della conformità (ove prevista).

Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, legate agli stati di avanzamento dei lavori.
 4. Ai fini della liquidazione il Dirigente predispose una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata e svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 5. In caso di prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente, la relativa parte di incentivo incrementa le risorse di cui all'art. 2, comma 5, lett. b.
 6. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno.
 7. Qualora non siano individuate figure di supporto alle funzioni di RUP, direzione o collaudo, le relative aliquote previste nelle precedenti tabelle di riparto si cumulano con quelle spettanti al titolare della specifica attività che ne assorbe le funzioni nella misura del 25% delle stesse. La restante parte incrementa il fondo di cui all'art. 2, comma 5 lettera b).
 8. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali. Resta fermo che un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 60% del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.
 9. Nel caso di Partenariato Pubblico Privato e Concessioni, disciplinati dagli artt. 174 e ss. D. Lgs. 36/2023, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui alle precedenti tabelle di riparto, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna, riconducibili alle *species* previste dall'All. I.10 ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 36/2023.
 10. Nel caso di interventi non finanziati su risorse a valere su fondi PNRR, ove le attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la relativa quota si distribuisce tra gli stessi.
 11. In ogni caso, l'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
 12. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 13.

13. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
14. In caso di conferimento di incarichi esterni di supporto al RUP, non sono incentivabili le attività espletate dai collaboratori interni individuati, eccezion fatta per il caso in cui il supporto esterno abbia come oggetto singole attività altamente specialistiche.
15. In caso di conclusione di contratto quadro a seguito di esperimento di gara pubblica, gli incentivi spettano esclusivamente sui singoli contratti attuativi, in relazione ai quali andrà verificata la ricorrenza dei presupposti della disciplina vigente.
16. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Presidente, al Segretario generale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13) Termini per rendere le prestazioni e liquidazione dei relativi incentivi - Accertamento delle prestazioni rese e penalità per omesso o ritardato adempimento delle prestazioni

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal RUP in cui sono attestate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento. Fermo restando che è possibile liquidare gli incentivi dovuti non al termine della vigenza del contratto e in conseguenza dell'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del servizio o dell'acquisto, ma con cadenza periodica, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento e salva la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato nel caso in cui si verificasse uno degli eventi cui la norma riconnette la riduzione dell'importo (incremento dei tempi o dei costi della commessa) come meglio indicati nel seguito, si precisa che le prestazioni sono da considerarsi totalmente rese:
 - per la programmazione della spesa per investimenti, dopo l'emanazione del relativo provvedimento e comunque con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori;
 - per la progettazione, dopo la validazione del progetto e comunque con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori;
 - per la verifica dei progetti, dopo la validazione del progetto e comunque con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori;
 - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - per le attività espletate dalla SUA, con l'avvenuta comunicazione di definizione del procedimento da parte del Responsabile competente della SUA;
 - per la direzione lavori, in riferimento ai SAL e con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - per il RUP, prima fase: con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori; seconda fase: approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

In ogni caso si precisa quanto segue:

- la liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e con riferimento specifico all'anno cui si riferisce;
 - nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, legate agli stati di avanzamento dei lavori;
 - nel caso di sospensioni, non imputabili ai dipendenti incaricati, delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate;
 - nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti;
 - in relazione alle attività della SUA la liquidazione delle attività può avvenire complessivamente all'atto della conclusione delle attività di competenza della stessa o per acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate o in caso di procedure di affidamento indette per altre amministrazioni in quota parte all'atto della Determina di indizione.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa per il regolare completamento

dell'opera/intervento. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al precedente periodo o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati, o colpa grave ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Codice. Nei casi di accertamento parzialmente positivo e negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

3. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sui singoli lavori/servizi/forniture per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori/servizi/forniture.
4. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Tali somme costituiscono economia e vanno ad incrementare la quota di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) del presente Regolamento.
5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal Dirigente, previa relazione istruttoria del Responsabile competente.
6. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Dirigente, previa relazione istruttoria del Responsabile competente nella scheda di cui al precedente articolo 12, comma 4.

Art. 14) Entrata in vigore - Norme e Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigore le norme regolanti gli incentivi già contenute nei regolamenti approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 21.03.2019, che mantiene la sua efficacia unicamente in relazione agli appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le cui fasi di attività siano state espletate prima di tale data o che seguano disciplina derogatoria speciale.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina legislativa e regolamentare.
4. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.